

STUDIO LAPIANA TM - Pierfloro LAPIANA, con studio in Viareggio (Lu).
Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore CCIAA Lucca

www.studiolapiana.com, info@studiolapiana.com e studiolapiana@legalmail.it
(PEC)

**Studio
Lapiana** TM



**INFORMATIVA DEDICATA AI SIGG. CLIENTI DELLO STUDIO P. LAPIANA SULLE
NUOVE MODALITA' DI TRASF. TO DI CONTANTI E ASSEGNI.**

Il 30/04/2008 è entrato in vigore il D. Lgs. 231/2007 (III Dir. va U. E. -Antiriciclaggio-), il 31/05/2010 è entrato in vigore il D. L. 78/2010 (Decreto cd. -Manovra Estate 2010-), conv. in L. 122/2010, mentre il 13/08/2011 è entrato in vigore il D. L. 138/2011 (Decreto cd. - Manovra Ferragosto 2011-), conv. in L. 148/2011 e, infine, il 6/12/2011 è entrato in vigore il D. L. 201/2011 (Decreto cd. -Salva Italia 2012-), che hanno comportato, sia per il contante che per gli assegni, quanto segue:

- A partire dal 30/04/2008 i moduli di assegni sono emessi solo come "non trasferibili", ma:
 - * è possibile richiedere l'assegno in forma libera, pagando l'imposta di bollo di € 1,50 per ogni foglio del blocchetto (cd. -carnet-) di assegni;
 - * non è possibile emettere assegni in forma libera per un importo pari o superiore a € 5.000,00 (poi € 2.500,00, dal 13/08/2011 ed € 1.000,00, dall'1/01/2012);
 - * sulle girate degli assegni in forma libera, dal 30/04 al 24/06/2008 doveva essere inserito anche il codice fiscale del girante;
 - * chi richiede o incassa gli assegni in forma libera, dovrà essere segnalato all'Amministrazione Finanziaria;
- * Non è più possibile detenere libretti al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000,00, dall'1/07/2011 (poi € 2.500,00, dall'1/10/2011 ed € 1.000,00, dall'1/01/2012). I libretti esistenti, infatti, entro il 30/06/2011, dovevano essere ricondotti entro il limite di € 5.000,00, poi, entro il 30/09/2011, entro il limite di € 2.500,00 e, infine, entro il 31/12/2011 entro il limite di € 1.000,00;
- Gli assegni emessi a "me medesimo", possono essere incassati solo da chi li emette.

Particolarità attinenti alla fase di transizione alla nuova disciplina:

* Gli assegni consegnati ai clienti dalle banche prima del 30/04/2008 e utilizzati dopo tale data non devono scontare l'imposta di bollo di € 1,50, ma il loro utilizzo dopo il 30/04/2008 è consentito nei limiti in vigore dalla stessa data (ma sempre con il limite di € 5.000,00, fino al 12/08/2011, di € 2.500,00, fino al 30/09/2011 e di € 1.000,00, fino al 31/12/2011);

* Se l'assegno è stato emesso in forma libera prima del 30/04/2008 e incassato dopo tale data è considerato regolare.

Con riferimento al contante, invece, la nuova normativa prevede che:

- Dal 30/04 e fino al 24/06/2008 e dal 31/05/2010 al 12/08/2011, sono vietati trasferimenti di denaro contante quando il valore dell'operazione, anche se frazionata, è di importo pari o superiore a € 5.000,00;
- Dal 13/08 e fino al 31/12/2011, sono vietati trasferimenti di denaro contante quando il valore dell'operazione, anche se frazionata, è di importo pari o superiore a € 2.500,00;
- Dall'1/01/2012, sono vietati trasferimenti di denaro contante quando il valore dell'operazione, anche se frazionata, è di importo pari o superiore a € 1.000,00;
- I trasferimenti per importi in eccedenza, invece, possono essere effettuati solo tra banche od operatori finanziari autorizzati.

Fonte: www.ilsole24ore.com

Viareggio, 9 Dicembre 2011.